

Art. 5 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo deliberante di indirizzo e coordinamento delle attività della Scuola. Spetta al Consiglio:

1. a) proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione, l'attivazione o la disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti;
2. b) proporre l'attivazione dei master e deliberare in merito all'attivazione dei corsi di perfezionamento e delle summer school sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti di afferenza dei corsi stessi;
3. c) proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici previa delibera dei consigli dei corsi di studio;
4. d) definire le modalità di valutazione e miglioramento della qualità delle attività didattiche dell'Area Medica e proporre modalità innovative di erogazione;
5. e) proporre ai consigli di dipartimento la programmazione didattica esercitando il controllo sui compiti didattici di professori e ricercatori ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento di tali compiti e del migliore utilizzo della docenza; può formulare richiesta motivata di riesame delle delibere dei corsi di studio;
6. f) proporre la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse della Scuola secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
7. g) esprimere parere sulle richieste di risorse per posti di professore e ricercatore avanzate dai dipartimenti e sulla loro distribuzione fra i dipartimenti stessi;
8. h) esprimere al rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla Regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e dei conseguenti protocolli attuativi, nonché sulle proposte di nomina per la direzione di strutture assistenziali universitarie;
9. i) deliberare in merito ai documenti finalizzati all'assicurazione della qualità della formazione previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal sistema di assicurazione di qualità di Ateneo, presentati dai consigli di corso di studio;
10. j) definire le modalità di utilizzo e di gestione dei locali destinati alle attività didattiche (orario lezioni, esami, lauree, eventi);
11. k) definire le linee di indirizzo per la gestione delle attività di internazionalizzazione e di orientamento.

Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. La seduta è valida se vi partecipa almeno la metà più uno del numero degli aventi diritto; nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati. Per la validità della seduta è comunque necessario un numero di presenti pari ad 1/3 arrotondato all'intero superiore del numero degli aventi diritto.

3. **Il Consiglio è composto:**

1. a) dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della Scuola;
2. b) da una rappresentanza dei docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola, in misura pari al 10% del totale dei docenti afferenti, arrotondata all'intero inferiore;
3. c) da una rappresentanza degli studenti in misura pari al 15% della componente docente del

consiglio, arrotondata all'intero superiore.

4. d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, ~~con voto~~ consultivo e costituita

da sei dei rappresentanti eletti nei consigli di dipartimento.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti che durano in carica due anni; tutti i componenti possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Alle sedute del Consiglio partecipa un funzionario individuato nell'ambito della struttura amministrativa (oppure il responsabile della struttura amministrativa) di cui al successivo art. 8 che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

4. L'elettorato attivo per l'elezione dei docenti spetta all'intero corpo docente dei dipartimenti (professori ordinari, professori associati e ricercatori), mentre l'elettorato passivo è costituito dai docenti che siano membri delle giunte di dipartimento, dai presidenti dei corsi di studio o dai direttori di UO universitarie.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

Deve essere garantita la presenza nel Consiglio di almeno due ricercatori, di una quota di docenti provenienti da ciascun dipartimento, non inferiore al 20% del totale.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo e passivo è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio coordinati dalla Scuola. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo afferente ai dipartimenti.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

6. Le elezioni vengono indette dal Decano dei docenti dell'Area Medica entro 60 giorni dal decreto di istituzione della Scuola o entro 45 giorni dalla scadenza del Consiglio in carica.